Titolo

Arbitri e ufficiali di gara - Condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara – ratio della norma

Descrizione

L'art. 35 CGS (Condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara) definisce al primo comma la condotta violenta quale "*ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, ivi compreso lo sputo, in occasione o durante la gara, nei confronti dell'ufficiale di gara*." Al comma 2 prevede che "*i calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione minima di 2 anni di squalifica*". (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che la condotta posta in essere dovesse essere valutata quale "*condotta violenta*", ai sensi dell'art. 35 CGS, secondo comma, in quanto la reazione alla espulsione dal terreno di gioco non si era limitata a una mera condotta "*irriguardosa*", punita dall'art. 36 CGS, ma era sfociata in una azione "*impetuosa e incontrollata, connotata da una volontaria aggressività*", poichè l'incolpato non si era limitato ad un mero "*contatto fisico*", egli cioè non aveva soltanto "*toccato*" l'arbitro – comportamento punito dall'art. 36, comma 1, lett. b) del CGS - avendo egli "*spintonato*" il direttore di gara, cioè urtato o sospinto in malo modo, causandogli stress e tachicardia).

Stagione Sportiva

2023-2024

Numero

n. 98/CFA/2023-2024/B

Presidente

Torsello

Relatore

Cavallo

Riferimenti normativi

art. 35 CGS

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0098 CFA del 18 marzo 2024 (Presidente federale/Sig. Manolo Bongiorno)